

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 112/2022****del 29 aprile 2022****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1556]**

IL COMITATO MISTO SEE,

Visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

Considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/85 della Commissione, del 20 gennaio 2022, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flonicamid in o su determinati prodotti <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/93 della Commissione, del 20 gennaio 2022, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acrinatrina, fluvalinato, folpet, fosetil, isofetamid, virus del mosaico del pepino ceppo UE isolato blando Abp1, virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato blando Abp2, spinetoram e spirotetrammato in o su determinati prodotti <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32022 R 0085**: Regolamento (UE) 2022/85 della Commissione, del 20 gennaio 2022 (GU L 14 del 21.1.2022, pag. 6),
- **32022 R 0093**: Regolamento (UE) 2022/93 della Commissione, del 20 gennaio 2022 (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 1).»

*Articolo 2*

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32022 R 0085**: Regolamento (UE) 2022/85 della Commissione, del 20 gennaio 2022 (GU L 14 del 21.1.2022, pag. 6),
- **32022 R 0093**: Regolamento (UE) 2022/93 della Commissione, del 20 gennaio 2022 (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 1).»

<sup>(1)</sup> GU L 14 del 21.1.2022, pag. 6.<sup>(2)</sup> GU L 16 del 25.1.2022, pag. 1.

*Articolo 3*

I testi dei regolamenti (UE) 2022/85 e (UE) 2022/93 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'unione europea*, fanno fede.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Nicolas VON LINGEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.